



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA di PISA

ADEGUAMENTO dello strumento di pianificazione provinciale PTCP al PIT/PPR e alla LR 65/2014

ADOZIONE – DICEMBRE 2020

Relazione del Responsabile del Procedimento

Premessa

Con Decreto del Presidente n. 155 del 20/12/2019 è stato dato avvio al procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 e s.m.i., al PIT/PPR ed alla LR 65/2014 in adempimento dell'“Accordo tra Regione Toscana, Province Toscane e Città Metropolitana di Firenze per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e della Città Metropolitana”, che impegnava i firmatari ad effettuare “revisione o aggiornamento” del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, nonché a dare avvio al procedimento di cui all'art. 17 della L.R. 65/14 entro il 31/12/2019 e a provvedere all'adozione dello strumento di pianificazione territoriale entro il 30/11/2020.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” l'atto di avvio del procedimento si è composto di:

- a) Definizione degli obiettivi di Piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
- b) Quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
- c) Indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale

il contributo deve pervenire;

d) Indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;

e) Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;

f) Individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).

Il provvedimento di avvio è stato inviato ai seguenti Enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano:

- Segretariato regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Toscana;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
- Regione Toscana:
- Direzione Ambiente ed Energia;
- Direzione Urbanistica e politiche abitative;
- Direzione Organizzazione e sistemi informativi;
- Direzione Difesa del suolo e protezione civile;
- Province;
- Comuni della provincia di Pisa ed Unioni di Comuni;
- Autorità Idrica Toscana;
- ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa;
- Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
- ASL Toscana Nord Ovest Dipartimento di prevenzione;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale;
- Gestore del Servizio Idrico Integrato – Acque spa;
- ATO Toscana Costa;
- Gestori servizio distribuzione energia elettrica;
- R.F.I. spa Direzione Territoriale di Firenze;
- ANAS - Area Compartimentale Toscana;
- Telecom, con richiesta di cortese inoltro a società collegate/ Enti gestori;
- ENAC;
- Consorzio di Bonifica n. 4 Basso Valdarno;
- Associazioni di Categoria Economiche;
- Associazioni Ambientali;
- Associazioni Sindacali;
- Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio e delle Acque (U.R.T.A.T.),
- Carabinieri Forestali.

Il provvedimento di avvio è stato inoltre inviato ai seguenti Enti e Organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo doveva pervenire:

- Regione Toscana;
- Direzione Urbanistica e politiche abitative;
- Province;
- Comuni della provincia di Pisa ed Unioni di Comuni;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Soprintendenza dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed

- Etnoantropologici per le provincie di Pisa e Livorno;
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
 - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T);
 - Autorità idrica Toscana;
 - ATO Toscana Costa, ambito territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani;
 - ASL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Pisa;
 - R.F.I. s.p.a Direzione Territoriale di Firenze;
 - ANAS, area compartimentale Toscana;
 - Enac;
 - Consorzio di Bonifica n. 4 Basso Valdarno;
 - Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;
 - MIBAC Segretariato regionale per i beni e le attività culturali per la Toscana;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno;
 - Camera di commercio, industria, artigianato agricoltura.

A seguito della comunicazione sono pervenuti i seguenti contributi:

- Con Protocollo n. 2877 del 20/01/2020: da Toscana Energia, *Parere di competenza su integrazione avvio del procedimento di adeguamento del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pisa*
- Con Protocollo n. 17268 del 29/04/2020: da Regione Toscana, *Contributo tecnico predisposto dal Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana con allegati i contributi dei seguenti settori regionali:*
 - Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico
 - Settore Tutela della Natura e del Mare
 - Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
 - Settore Forestazione. Usi civici.
 - Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
 - Settore Programmazione viabilità
 - Settore - Valutazione Impatto ambientale-valutazione ambientale strategica opere pubbliche di interesse regionale

Il provvedimento di approvazione dell'atto di avvio del procedimento è stato, successivamente, integrato con procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas, avviato con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 12/2020 del 03/08/2020: "Integrazione all'avvio del procedimento di adeguamento dello strumento di pianificazione provinciale PTCP al PIT/PPR e alla LR 65/2014 ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014 e s.m.i. - avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 22 della lr 10/2010".

Nel corso della sopradetta procedura sono stati acquisiti i seguenti contributi:

- Con Protocollo n. 2020/32294 del 31 agosto 2020: da Unione dei Comuni Valdera, *Contributo relativo all'Avvio del Procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014 e s.m.i., al PIT/PPR ed alla LR 65/2014;*
- Con Protocollo n. 2020/35716 del 18/09/2020: da Acque SPA del 18/09/2020, *Integrazione all'avvio di procedimento e contestuale procedimento di verifica di VAS relativamente all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento della provincia di Pisa al PIT\PPR ed alla LR 65\2014 di cui alla delibera del consiglio provinciale di Pisa n° 12 del 3.8.2020;*
- Con Protocollo n. 2020/36075 del 18/09/2020: da Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Settentrionale, *Integrazione all'avvio del procedimento di adeguamento dello strumento di pianificazione provinciale PTCP di Pisa al PIT/PPR e alla LR 65/2014, ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014 e smi. Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010. Contributo;*

- Con Protocollo n. 2020/36220 del 21/09/2020: da Comune di Calci, *Integrazione all'avvio del procedimento di adeguamento dello strumento di pianificazione provinciale PTCP al PIT/PPR e alla LR 65/2014, ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014 e smi. Fase: Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010. Contributo tecnico.*

Il procedimento di verifica si è concluso con Decreto dell'Autorità Competente nr. 103 del 11/11/2020 che certifica la non necessità della procedura di VAS (la relativa documentazione è allegata alla proposta di Deliberazione consigliare di adozione).

Ciò premesso,

ricordato che

A) Con lo stesso Decreto del Presidente n. 155 del 20/12/2019 di avvio del procedimento il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per la Variante di adeguamento in quanto Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Strategica, Partecipazioni.

B) La L.R. n. 65/2014 prevede all'art. 18 che il Responsabile del Procedimento:

- accerti e certifichi che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verifichi che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. n. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 65/2014, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 65/2014;

C) Per queste finalità il Responsabile del Procedimento è tenuto ad assicurare che l'atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:

- a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- b) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale
- c) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della L.R. n. 65/2014 (Disposizioni sul territorio rurale) e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;
- d) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V (Atti di governo del territorio) e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130 della Legge regionale citata.

D) Egli è tenuto poi a:

- provvedere all'acquisizione prima dell'adozione dell'atto, di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati;

- assicurare, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. n. 65/2014 e della relazione redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della L.R. n. 65/2014.

E) Nell'espletamento dell'incarico il Responsabile del Procedimento ha altresì dato seguito alla disposizione del Decreto del Presidente n. 155 del 20/12/2019 secondo la quale, nell'espletamento dell'incarico, si sarebbe dovuto attenere alle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 24/07/2019.

Tutto ciò premesso il sottoscritto,

nella sua qualità di Responsabile del procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 e s.m.i., al PIT/PPR ed alla LR 65/2014

VISTI

- la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;
- il Piano Territoriale di Coordinamento vigente;
- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 35 del 27/03/2015;

RICORDATO che il PIT ha valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) ai sensi della L.R. n. 65/2014 e del D.Lgs. n. 42/04 e che la Regione Toscana ha provveduto con la redazione del PIT/PPR alla cosiddetta "vestizione dei vincoli" ovvero alla codificazione, descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art. 136 del Codice) o per legge (art. 142 del Codice);

RILEVATO che il PIT *"si qualifica come strumento di pianificazione territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici"* (art. 1 comma 3 della Disciplina di Piano) e *"persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali"* (art. 1 c. 4 Disciplina di Piano);

VISTE le disposizioni dell'art. 145 comma 4 del D.Lgs. n. 42/04 e s. m. e i., secondo cui "I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione...".

CONSIDERATO che la L.R. n. 65/2014 e la Disciplina di Piano del PIT/PPR prevedono specifiche procedure per l'adeguamento e la conformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale che sono state precisate e disciplinate in particolare con gli Accordi sottoscritti in data 16/12/2016 e 17/05/2018 fra la stessa Regione Toscana e il MIBACT;

RICHIAMATI i contenuti della Relazione Illustrativa della presente Variante e del Documento di verifica di VAS in relazione alla coerenza della Variante in esame con i contenuti del PTC e del PIT/PPR;

VISTO il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di salvaguardia approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 e preso atto che con l'adozione del PGRA, il vigente Piano stralcio Assetto Idrogeologico ha visto modificato i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità idraulica: per quanto riguarda il bacino dell'Arno i temi relativi alla pericolosità e rischio idraulico, con lo scopo di semplificarli ed aggiornarli secondo i disposti europei (direttiva "alluvioni" 2007/60/CE e Dlgs 49/2010), sono trattati nel PGRA e nella relativa disciplina di piano;

dà atto che:

1. Sono stati trasmessi agli Enti e soggetti competenti gli atti della Variante ai fini della L.R. n. 10/2010 e dell'art. 17 comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 65/2014;
2. L' Autorità competente ai fini della Valutazione Ambientale Strategica come da disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 10/2010 ha espresso il proprio parere in merito al Documento di verifica di esclusione dalla VAS;
3. Le prescrizioni impartite e i contenuti dei contributi pervenuti sono stati recepiti/valutati nel Rapporto Ambientale;
4. Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione ha provveduto alla pubblicazione/pubblicizzazione degli atti della Variante e dei contenuti della stessa sul sito web dell'Ente secondo il programma di cui all'art. 17 comma 3 lettera e) della L.R. n. 65/2014. La relazione del Garante dovrà essere allegata alla Delibera di adozione della Variante in esame;
5. Le segnalazioni, le proposte, i contributi e le condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati sono stati valutati prima dell'adozione dell'atto.

Attesta

la coerenza e la conformità della Variante in esame alle disposizioni normative e regolamentari sopra illustrate.

Il sottoscritto assicura inoltre ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. n. 65/2014 l'accesso e la disponibilità degli atti a chiunque voglia prenderne visione.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Giuseppe Pozzana)